




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4135 e abb.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato

(Approvato dal Senato – A.S. 2233)

(Nuovo testo)

N. 495 – 1° marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4135 e abb.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato

(Approvato dal Senato – A.S. 2233)

(Nuovo testo)

N. 495 – 1° marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1-4.....	- 4 -
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO.....	- 4 -
ARTICOLO 5	- 6 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ATTI PUBBLICI RIMESSI ALLE PROFESSIONI ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI	- 6 -
ARTICOLO 6	- 7 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE SOCIALE DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE	- 7 -
ARTICOLO 6-BIS.....	- 9 -
STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTI DI COLLABORAZIONE (DIS-COLL) ...	- 9 -
ARTICOLO 7, COMMII 1 E 2	- 12 -
DEDUCIBILITÀ FISCALE DI SPESE ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.....	- 12 -
ARTICOLO 7, COMMII 3-7	- 14 -
CONGEDI PARENTALI.....	- 14 -
ARTICOLO 7, COMMA 8	- 18 -
TUTELA CONTRO LA MALATTIA	- 18 -
ARTICOLO 8.....	- 21 -
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE.....	- 21 -
ARTICOLI 9 E 11.....	- 24 -
CENTRI PER L'IMPIEGO E INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI	- 24 -
ARTICOLO 10	- 26 -
DELEGA IN MATERIA DI NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDI PROFESSIONALI.....	- 26 -
ARTICOLO 12	- 27 -
INDENNITÀ DI MATERNITÀ.....	- 27 -
ARTICOLO 13	- 29 -
TUTELA DI GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO.....	- 29 -
ARTICOLO 14-BIS.....	- 32 -
PROCEDURA DI ADOZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI	- 32 -
ARTICOLO 14-TER.....	- 32 -
TAVOLO TECNICO SUL LAVORO AUTONOMO.....	- 32 -
ARTICOLI 15-20	- 33 -
LAVORO AGILE.....	- 33 -
ARTICOLO 20-BIS.....	- 36 -
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE ALL'INFANZIA.....	- 36 -
ARTICOLO 21	- 37 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 37 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4135
Titolo:	Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato
Iniziativa:	governativa
Commissione di merito:	XI Lavoro
Relatrice per la Commissione di merito	Damiano
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
Parere richiesto:	
Destinatario:	XI Commissione in sede referente
Oggetto:	nuovo testo

PREMESSA

Il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato, è collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 e reca disposizioni per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale nonché misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Il testo è corredato di relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Senato. Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5^a Commissione (Bilancio)¹ una nota di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione medesima.

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente presso la XI Commissione della Camera sono state approvate ulteriori modifiche al testo. È stata altresì presentata una relazione tecnica riferita all'articolo 6-*bis* (articolo aggiuntivo 6.050).

Della predetta documentazione si dà conto nella presente Nota, che ha ad oggetto il testo elaborato dalla XI Commissione nel corso dell'esame finora svolto in sede referente.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. sedute della 5^a Commissione del 15 marzo 2016 e del 29 giugno 2016.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1-4

Tutela del lavoro autonomo

Le norme prevedono che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino ai rapporti di lavoro autonomo (di cui al titolo III del libro V del Codice civile), inclusi quelli che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile relativo al contratto d'opera² (articolo 1).

Le disposizioni del D. Lgs. 231/2002, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche (con modifiche apportate durante l'esame presso il Senato) o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli (articolo 2).

Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, in caso di prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento della fattura. Si considera altresì abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In tali ipotesi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo – con modifiche introdotte al Senato - un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. Con modifiche introdotte durante l'esame al Senato, si prevede altresì che ai rapporti contrattuali in oggetto si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica³ (articolo 3).

Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo (articolo 4).

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato afferma quanto segue:

² I rapporti di lavoro autonomo sono definiti dall'articolo 2222 del codice civile come quelli derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

³ Di cui all'articolo 9 della L. 192/1998.

- in relazione all'articolo 1, la qualificazione giuslavoristica sulla platea dei destinatari del provvedimento è volta a non escludere alcuni sotto-tipi di lavoratori autonomi che, in difetto, sarebbero potuti erroneamente essere tenuti fuori in base a un'interpretazione restrittiva della norma. Tuttavia, la qualificazione non comporta oneri perché si tratta di categorie marginali e a bassa frequenza che per ragioni sistematiche e di rispetto dell'articolo 3 della Costituzione non potrebbero in ogni caso essere escluse dal provvedimento. Tra l'altro, l'allargamento a queste categorie marginali si limita alla parte sulle tutele nella committenza (che non comportano oneri per la finanza pubblica), visto che, come si può evincere dalla RT originaria al disegno di legge, le norme che comportano oneri o erano già state stimate includendo queste categorie nella platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali (articolo 7) o si limitano ai soggetti in gestione separata e quindi non sono influenzate da questo allargamento;
- l'applicazione del D. Lgs. 231/2002 anche alle transazioni commerciali tra PA e lavoratori autonomi non appare avere carattere innovativo in quanto l'art. 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo, nel fornire la nozione di "imprenditore", di derivazione comunitaria, fa riferimento a "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", includendo quindi anche i lavoratori autonomi. Conseguentemente, l'articolo 2, come modificato, non appare suscettibile di ampliare le ipotesi in cui la PA è tenuta a ristorare i propri contraenti privati nel caso di ritardo dei pagamenti;
- le disposizioni in materia di conciliazione non comportano oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad esplicitare una facoltà già prevista a legislazione vigente dal D. Lgs. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- per quanto riguarda le disposizioni relative all'abuso di dipendenza economica, le stesse non comportano oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere l'applicazione di specifiche norme protettive a favore del lavoratore.

Al riguardo, con riferimento all'applicazione anche alle transazioni economiche tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2, delle disposizioni del D. Lgs. 231/2002, relativo ai tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, si prende atto di quanto specificato nella relazione tecnica secondo la quale le disposizioni non determinano un'estensione delle ipotesi in cui la PA è tenuta a ristorare i propri contraenti privati nel caso di ritardo nei pagamenti. Pertanto non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale

appare opportuno una conferma – del carattere non innovativo, rispetto alle normative esistenti e alle relative prassi applicative, per quanto attiene alla predetta fattispecie.

ARTICOLO 5

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi

Le norme delegano il Governo, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini e collegi;
- a-bis) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti;
- a-ter) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti (comma 1).

Dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non derivano oneri a carico della finanza pubblica, ma, eventualmente, solo a carico dei privati che decidano di rivolgersi ai professionisti per il compimento degli atti cui questi sono abilitati ai sensi dell'articolo in esame. Il comma 2 esplicita tale effetto, prevedendo espressamente che l'esercizio della delega non comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e tenuto conto della presenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria. Il rispetto di tale clausola potrà peraltro essere verificato soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-bis, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.

ARTICOLO 6

Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi prevedendo l'abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione facoltativa, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie (comma 1).

Con disposizioni introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera, è stata introdotta un'ulteriore norma di delega che prevede che, al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata INPS, il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva⁴ di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata INPS⁵ e per i professionisti iscritti alla medesima gestione separata⁶, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale⁷, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore ai 3 giorni (comma 1-*bis*).

⁴ Di cui all'articolo 59, comma 16, della L. 449/1997.

⁵ Di cui all'articolo 1, comma 788, della L. 296/1996. Tali disposizioni prevedono che sia corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare.

⁶ Di cui all'articolo 24, comma 26, del DL 201/2011.

⁷ Di cui all'articolo 2, comma 18, della L. 335/1995. Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, che per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo sia stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.

Dall'attuazione dei decreti legislativi riferiti alle due norme di delega (commi 1 e 1-*bis*) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica**, riferita al comma 1, afferma che le disposizioni non comportano oneri, atteso che gli enti di diritto privato che decidessero di attivare prestazioni sociali ulteriori rispetto a quelle di tipo previdenziale e sociosanitario, per ragioni di equilibrio di bilancio sarebbero tenuti a dotarsi della necessaria provvista finanziaria attraverso l'introduzione di un'apposita contribuzione a carico degli associati.

La RT rileva altresì che il comma 2 prevede espressamente che l'esercizio della delega non comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera, non sono corredate di relazione tecnica.

Al riguardo, per quanto attiene alla delega di cui al comma 1, non vi sono osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione nel presupposto che gli enti di previdenza interessati possano effettivamente attivare ulteriori prestazioni sociali senza pregiudizio per l'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in una prospettiva pluriennale. Ciò al fine di evitare oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 2 dell'articolo in esame. In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo, fermo restando che l'effettività della clausola di neutralità potrà essere verificata soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.

Con riferimento alla norma di delega di cui al comma 1-*bis*, si rileva che la stessa prevede, da un lato, la possibilità di incrementare l'aliquota retributiva aggiuntiva per gli iscritti alla gestione INPS (in misura comunque non superiore allo 0,5%), dall'altro, l'estensione delle prestazioni per detti soggetti in materia di maternità e di malattia. In proposito - pur rilevando che la clausola di non onerosità di cui al comma 2 è stata estesa alle norme di delega recate dal comma 1-*bis* e fermo restando che l'effettività di tale clausola potrà essere verificata soltanto alla luce della normativa delegata, che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica - appare necessario acquisire elementi di valutazione volti a confermare la possibilità di attuare i principi di delega in assenza di nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento al profilo del coordinamento temporale tra le maggiori entrate contributive eventualmente previste e le spese derivanti all'erogazione di prestazioni, attualmente non previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 6-bis

Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione (DIS-COLL)

Normativa vigente L'articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015 ha previsto, in via sperimentale per il 2015, la corresponsione di un'indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (comma 1). L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro fino all'evento medesimo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi (comma 6) ed è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT nell'anno precedente. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (commi 4 e 5). Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi (comma 7).

L'articolo 1, comma 310, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha poi disposto la proroga della DIS-COLL, riconoscendola anche per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.

Le norme, aggiungendo il comma 15-bis all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, rendono permanente la DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° luglio 2017, ampliando la platea dei potenziali beneficiari includendovi, in aggiunta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Inoltre, a decorrere dalla medesima data (1° luglio 2017), le norme stabiliscono la misura dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento dovuta per i collaboratori e gli assegnisti

e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori ed i sindaci.

Le norme prevedono inoltre che l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificchino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **relazione tecnica** fornisce la stima riguardante la misura di una apposita aliquota contributiva annua, a copertura della spesa derivante dalla stabilizzazione - con ipotesi di decorrenza dal 1° luglio 2017 - della prestazione di DIS-COLL tenuto conto dell'inclusione tra i beneficiari dei dottorandi e assegnisti di ricerca.

La stima è effettuata, precisa la RT, considerando che i contributi siano a carico di tutti i collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione (inclusi quindi amministratori, sindaci, eccetera), come previsto dalla norma.

La quantificazione si fonda sui seguenti dati ed ipotesi, formulati sulla base delle evidenze contabili e amministrative dell'INPS per gli anni 2015 e 2016 relative alla platea del soggetti potenzialmente interessati al provvedimento, alla numerosità del beneficiari, agli importi medi erogati ed alla loro durata. In particolare:

- numero assicurati stimati per il 2017: circa 372.000 soggetti;
- percentuale di assicurati che ricorreranno alla prestazione: 3,2%;
- durata media della prestazione: 4 mesi;
- importo medio mensile dell'indennità: circa 800 euro;
- aliquota media per il calcolo delle minori entrate fiscali, conseguenti al maggiore prelievo contributivo: 20%
- le minori entrate fiscali, conseguenti al maggiore prelievo contributivo, sono state calcolate in riferimento alla quota contributiva della sola parte datoriale mentre gli effetti sulla parte della contribuzione a carico del lavoratore sono stati ritenuti trascurabili considerati i loro redditi relativamente bassi e comunque compensati dall'effetto fiscale derivante dal pagamento delle prestazioni.

La RT fa presente inoltre che nella stima è stata adottata l'ipotesi in base alla quale l'effetto di inclusione della nuova platea di potenziali beneficiari compensi già dall'anno 2017 il trend di decrescita dei beneficiari della prestazione. Per gli anni successivi è stata adottata un'ipotesi di stabilità del collettivo di iscritti e una evoluzione dei redditi pari all'1,5% annuo con importo medio mensile dell'indennità collegato a tale andamento.

Sulla base dei dati e delle ipotesi sopra esposti la RT stima che l'aliquota di finanziamento contributivo a copertura degli oneri per prestazioni e dei costi derivanti dalle minori entrate fiscali sia pari a regime allo 0,51%.

Nel prospetto che segue si riporta una tabella riepilogativa, elaborata dalla RT, degli effetti finanziari dell'applicazione della norma con aliquota pari allo 0,51%:

(milioni di euro)

	Entrate contributive (a)	Costo prestazione (b)	Minori entrate fiscali (c)	Saldo $a - (b + c)$
2017 (dal 1° luglio)	18,7	14,4	0,0	4,3
2018	45,4	39,0	6,4	0,0
2019	46,1	39,6	6,5	0,0
2020	46,8	40,2	6,6	0,0
2021	47,5	40,8	6,7	0,0
2022	48,2	41,4	6,8	0,0
2023	49,0	42,0	7,0	0,0
2024	49,7	42,7	7,0	0,0
2025	50,4	43,3	7,1	0,0
2026	51,2	44,0	7,2	0,0

Al riguardo, si evidenzia che le norme sono dirette ed estendere il campo di applicazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), da un lato, prevedendo che essa sia riconosciuta per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° luglio 2017, e, dall'altro, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. In tale platea sono infatti inclusi, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) iscritti in via esclusiva alla relativa Gestione separata, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi, in termini di maggiori prestazioni e di minori entrate fiscali, recati dalla predetta estensione, la norma stabilisce che per tutti gli iscritti alla gestione separata in via esclusiva debba essere versato alla predetta gestione un contributo commisurato ad una aliquota pari allo 0,51 per cento. L'applicazione di detta aliquota, sulla base di quanto affermato dalla RT, dovrebbe compensare integralmente i predetti effetti finanziari negativi.

Con specifico riferimento alla stima elaborata dalla RT, si segnala che il costo delle prestazioni e l'onere per le minori entrate fiscali sono stati elaborati sulla base dei dati contabili ed amministrativi dell'INPS relativi agli anni 2015-2016. Si segnala in primo luogo che non si dispone di tutti i dati necessari ad una puntuale verifica di tale stima, quale ad

esempio il dato relativo al monte retributivo degli iscritti alla gestione separata in via esclusiva, sul quale è stata calcolata la misura dell'aliquota pari allo 0,51 per cento. In secondo luogo, appare utile un chiarimento sulle ipotesi adottate per la stima dell'onere per prestazioni, calcolato considerando un importo medio mensile dell'indennità di circa 800 euro. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica riferita alla norma istitutiva della DIS-COLL (articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015) ipotizzava un importo medio mensile della prestazione pari a circa 980 euro. Sul punto andrebbero quindi acquisiti chiarimenti per verificare la prudenzialità della stima fornita.

ARTICOLO 7, commi 1 e 2

Deducibilità fiscale di spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande

Normativa vigente L'art. 54 del TUIR reca disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, i primi due periodi del comma 5 stabiliscono le modalità di determinazione della deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. Il primo periodo dispone che le citate spese sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti. Il secondo periodo è stato oggetto di modifiche, come di seguito indicato:

- fino al 2014, il secondo periodo del comma 5 stabiliva che le spese in esame fossero integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura;
- il d.lgs. n. 175/2014 ha sostituito, con decorrenza 2015, il richiamato secondo periodo con il seguente "Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.". La relativa RT afferma che, in base alla norma in esame, i professionisti non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. In merito agli effetti finanziari, la relazione tecnica evidenzia che la norma ha natura semplificatrice e si configura come una mera partita di giro e che, pertanto, non comporta effetti in termini di gettito;
- (*versione vigente*) il DL. n. 193/2016 ha esteso, con decorrenza 2017, l'applicazione del secondo periodo alle prestazioni di viaggio e trasporto. La relativa RT evidenzia che la modifica non comporta variazioni in termini di gettito in quanto la stessa ha sostanzialmente natura semplificatrice e si configura come una mera partita di giro (in tal modo si evita, per i professionisti, la procedura che prevede il riaddebito in fattura delle spese di viaggio e trasporto al committente e la conseguente deduzione del medesimo valore quale componente negativo di reddito).

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR con i seguenti due periodi (comma 1):

- a) il primo periodo introdotto stabilisce che il limite di deducibilità⁸ non si applica qualora le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande siano state sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Si tratta dell'ipotesi in cui il professionista, avendo sostenuto le spese ed avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto dal fornitore, provvede al recupero della spesa medesima riaddebitandola al committente. L'operazione risulta fiscalmente neutrale in capo al lavoratore autonomo il quale, di fatto, ha anticipato le spese per conto del committente;

- b) il secondo periodo proposto stabilisce che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

La modifica introdotta si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2).

La **relazione tecnica** aggiornata alla luce delle modifiche apportate al Senato evidenzia che la previsione dell'esclusione dal reddito per tutte le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, sostenute dal professionista in relazione a un incarico, e riaddebitate al cliente (primo periodo introdotto), possa prestarsi ad elusione comportando, di fatto, il superamento del limite di deducibilità previsto dalla norma. La RT stima la perdita di gettito riportando la seguente tabella.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COMPETENZA						
<i>Maggiori quote deducibili</i>						
- Persone fisiche	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	
- Società di persone	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
<i>Minor gettito</i>						
- IRPEF statale	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
- Add.le regionale IRPEF	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
- Add.le comunale IRPEF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totale (competenza)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
CASSA						
- IRPEF statale		-2,9	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
- Add.le regionale IRPEF		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
- Add.le comunale IRPEF		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale (cassa)	0,0	-3,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

⁸ Fissato dal primo periodo del comma 5 in misura corrispondente al 75% delle spese e, comunque, in misura non superiore al 2% dei compensi.

In merito agli effetti finanziari riferiti al secondo periodo introdotto (esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo di qualsiasi onere strettamente connesso all'esecuzione di un incarico da parte del lavoratore e sostenuto direttamente dal committente, in quanto non viene configurato come un compenso in natura), la RT afferma che, in analogia con quanto indicato in sede di RT originaria al d.lgs. n. 175 del 2014, che aveva già ampliato l'ambito di esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo, si ritiene che la normativa in esame si ponga come norma sostanzialmente semplificatrice e si configuri come una mera partita di giro. Pertanto, prosegue la RT, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

Al riguardo, per quanto attiene al primo dei due periodi introdotti, si rileva che la relazione tecnica non indica la fonte dei dati ed i criteri utilizzati per la stima della maggiore quota deducibile. Andrebbero pertanto forniti tali elementi anche al fine di chiarire in quale misura l'ammontare indicato come maggiore quota deducibile sia riferibile ad un possibile comportamento elusivo da parte dei contribuenti, prefigurato dalla stessa relazione tecnica, ovvero ad un incremento degli oneri deducibili derivante dalla modifica introdotta.

Per quanto concerne il secondo periodo introdotto, pur prendendo atto che la modifica è analoga a quella già prevista dal d.lgs. n. 175 del 2014, alla quale non erano stati attribuiti effetti finanziari, andrebbe confermato, al fine di evitare dubbi interpretativi, che gli oneri indicati (sostenuti direttamente dal committente) non concorrono alla formazione del reddito del professionista solo se la fattura di acquisto dei predetti oneri sia stata emessa nei confronti del medesimo committente.

Diversamente, qualora la fattura fosse emessa nei confronti del professionista, la norma sembrerebbe comportare la possibilità per quest'ultimo di dedurre la quota di onere senza la contestuale iscrizione del corrispondente componente positivo di reddito.

ARTICOLO 7, commi 3-7

Congedi parentali

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha disposto che ai lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata INPS⁹, sia corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo

⁹ Di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995.

parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.

Le norme prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, abbiano diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per un periodo massimo pari a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale non possono complessivamente superare considerando entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi (comma 3 e comma 6).

Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione (comma 4).

Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tal caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità (comma 5).

Si fa presente che nel testo originario (AS 2233) l'articolo 9 prevedeva che l'erogazione dell'indennità di maternità per i lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata INPS, fosse limitata a un periodo di 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Vengono contestualmente soppresse le disposizioni che attualmente disciplinano il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 1, comma 788, settimo e ottavo periodo, della L. 296/2006 (comma 7).

La **relazione tecnica** ribadisce preliminarmente che le disposizioni sostituiscono interamente l'articolo 9 e che la stessa riporta sia gli effetti complessivi, sia l'evidenziazione degli effetti differenziali rispetto all'attuale testo contenuto nel testo originario dell'AS 2233.

Stima degli oneri per le lavoratrici madri

Secondo la normativa vigente, per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il congedo spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino a condizione che

le stesse possano far valere 3 mesi di contribuzione nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell'indennità di maternità. Il provvedimento introduce, in sintesi, l'estensione del periodo di congedo da 3 a 6 mesi, l'ampliamento del periodo di fruizione dal primo anno al terzo anno di vita del bambino e il possesso di un requisito contributivo pari almeno a 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo indennizzabile (con clausola di salvaguardia per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano avuto titolo all'indennità di maternità e paternità); il provvedimento consente, quindi, il diritto all'indennità per congedo parentale indipendentemente dalla fruizione dell'indennità di maternità nella Gestione.

La valutazione per le lavoratrici è stata effettuata tenendo conto delle attuali evidenze gestionali: la platea iniziale di riferimento dell'anno 2016 è di 1.700 beneficiarie con un importo medio stimato dell'indennità pagata pari a 1.100 euro. Le proiezioni degli oneri tengono conto dei presumibili effetti del D. Lgs. n. 81/2015 (cd. "Jobs Act"), del più recente quadro economico disponibile e del possibile ricorso all'indennità di congedo parentale da parte di lavoratrici che non hanno goduto dell'indennità di maternità nella Gestione, ipotizzato pari al 20%. Inoltre, a fronte degli attuali 72 giorni indennizzati in media secondo la normativa vigente, si è ipotizzato che, in ragione delle novità normative introdotte, i giorni indennizzati in media saranno pari a 90 nel primo anno, e 30 in ciascuno dei due anni successivi.

<i>Maggiori oneri per pagamento indennità congedo parentale lavoratrici madri (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2,03	0,36	2,39
2018	1,95	0,34	2,29
2019	1,88	0,32	2,20
2020	1,91	0,33	2,24
2021	1,96	0,33	2,29
2022	2,00	0,33	2,33
2023	2,04	0,34	2,38
2024	2,09	0,34	2,43
2025	2,14	0,34	2,48

<i>Maggiori contributi figurativi congedo parentale lavoratrici madri (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2,11	0,33	2,44
2018	2,07	0,33	2,40
2019	2,04	0,34	2,38
2020	2,11	0,36	2,47
2021	2,15	0,36	2,51
2022	2,20	0,37	2,57
2023	2,25	0,37	2,62
2024	2,30	0,37	2,67
2025	2,35	0,38	2,73

Stima degli oneri per i lavoratori padri

Relativamente ai lavoratori, la normativa vigente prevede che il congedo parentale possa essere concesso successivamente all'indennità di paternità e quindi solo in precise e gravi situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, ecc.). Il provvedimento invece, oltre a prevedere un'estensione del periodo fruibile (da 3 a 6 mesi) e un ampliamento dell'arco temporale in cui beneficiarne (dal primo anno al terzo anno di vita del bambino), introduce un'estensione del diritto al congedo parentale per i lavoratori padri, svincolandolo dai gravi casi sopramenzionati, e vincolandolo solamente al requisito di 3 mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile. La norma precisa infine che i trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare, contando entrambi i genitori, il limite complessivo di 6 mesi.

La valutazione per i lavoratori è stata effettuata sulla base di una stima per il primo anno di proiezione di 130 beneficiari annui e di un'indennità complessivamente pagata sull'intero periodo pari a circa 1.300 euro, sotto l'ipotesi di 75 giorni indennizzati di congedo.

<i>Maggiori oneri per pagamento indennità congedo parentale lavoratori padri (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,18	0,03	0,21
2018	0,17	0,03	0,20
2019	0,17	0,03	0,20
2020	0,18	0,03	0,21
2021	0,18	0,03	0,21
2022	0,18	0,03	0,21
2023	0,19	0,03	0,22
2024	0,19	0,03	0,22
2025	0,19	0,03	0,22

<i>Maggiori contributi figurativi congedo parentale lavoratori padri (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,19	0,03	0,22
2018	0,19	0,03	0,22
2019	0,19	0,03	0,22
2020	0,19	0,03	0,22
2021	0,20	0,03	0,23
2022	0,20	0,03	0,23
2023	0,20	0,03	0,23
2024	0,21	0,04	0,25
2025	0,21	0,04	0,25

Complessivamente dalla sostituzione dell'articolo 9 dell'AS 2233 con l'attuale testo dell'articolo 7, commi da 3 a 7, dell'AC 4135, conseguono i seguenti maggiori oneri:

<i>Maggiori oneri per effetto di sostituzione dell'articolo 9 dell'AS 2233 come con l'articolo 7, commi da 3 a 7, dell'AC 4135 (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	-1,03	-1,04	-2,07
2017	0,60	0,62	1,22
2018	0,57	0,61	1,18
2019	0,56	0,60	1,16
2020	0,57	0,62	1,19
2021	0,59	0,64	1,23
2022	0,59	0,67	1,26
2023	0,62	0,67	1,29
2024	0,64	0,71	1,35
2025	0,65	0,72	1,37

Al riguardo, si prende atto della quantificazione operata dalla relazione tecnica; peraltro, ai fini di una verifica della stessa, andrebbero esplicitati i passaggi del procedimento di stima utilizzato dalla relazione tecnica.

Quest'ultima evidenza tra l'altro che le proiezioni degli oneri "tengono conto dei presumibili effetti del D. Lgs. n. 81/2015 (cd. "Jobs Act")" nonché del più recente quadro economico disponibile. In proposito sarebbero utili elementi di maggior dettaglio.

Andrebbe infine valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.

ARTICOLO 7, comma 8

Tutela contro la malattia

Normativa vigente L'articolo 59, comma 16, della L. 449/1997 ha, tra l'altro, previsto una specifica aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.

Le norme – come modificate durante l'esame al Senato - prevedono che per gli iscritti alla gestione separata INPS i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, siano equiparati alla degenza ospedaliera.

Si ricorda che la disposizione in esame ripropone l'articolo 11 del testo originario (AS 2233); tale testo prevedeva che, per gli iscritti alla gestione separata INPS, i periodi di malattia, certificata come

conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, fossero equiparati alla degenza ospedaliera, senza riferimenti ad altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione introduce l'equiparazione della malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche alla degenza ospedaliera. In assenza di dati epidemiologici disponibili nell'immediato, si è ipotizzato che i malati oncologici che farebbero ricorso alla norma possano essere 100 l'anno e che per effetto della suddetta norma l'importo medio indennizzato aumenterebbe da 1.180 a 3.550 euro, con un maggior onere di 0,24 milioni l'anno, determinati in 0,12 mln per l'anno 2016.

L'elemento innovativo della nuova formulazione rispetto a quella del testo originario dell'articolo 11 del provvedimento in esame consiste nell'equiparare periodi di malattia certificata conseguente a trattamenti oncologici a periodi di malattia certificata come conseguente ai trattamenti terapeutici di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento. In assenza di dati epidemiologici disponibili nell'immediato, si è ipotizzato che i malati con gravi patologie cronico-degenerative che farebbero ricorso alla norma possano essere 50 l'anno e che, per effetto della suddetta norma, la stima del maggior onere sia di 0,12 milioni su base annua. Pertanto prudenzialmente si stima un maggiore onere di 0,06 mln di euro per l'anno 2016 e 0,12 mln di euro annui a decorrere dal 2017.

Complessivamente l'onere derivante dal comma 8 dell'articolo 7 risulta valutato in 0,18 mln di euro per l'anno 2016 e in 0,36 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'effetto finanziario complessivo dell'articolo 7 in esame in termini differenziali rispetto al complesso delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 dell'AS 2233 – comprensivo degli effetti fiscali di cui ai commi 1 e 2, nonché delle maggiori prestazioni derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 8 - risulta il seguente:

(milioni di euro)

Minori entrate e maggiori oneri per effetto dell'articolo 7 dell'AC 4135, sostitutivo degli articoli 9 e 11 dell'AS 2233			
Anno	Minori entrate	Maggiori oneri	Totale
2016	0	-2,01	-2,01
2017	3,00	1,34	4,34
2018	1,80	1,30	3,10
2019	1,80	1,28	3,08
2020	1,80	1,31	3,11
2021	1,80	1,35	3,15
2022	1,80	1,38	3,18
2023	1,80	1,41	3,21
2024	1,80	1,47	3,27
2025	1,80	1,49	3,29

La RT afferma infine che alla copertura finanziaria dei predetti maggiori oneri si provvede, ai sensi del successivo articolo 21, mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 204 dell'articolo 1 della L. 208/2015, con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, legge 190/2014 che presenta le relative disponibilità sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 è anche funzionale a garantire l'operatività della clausola di salvaguardia in relazione ai nuovi oneri conseguenti alle disposizioni in esame.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha chiarito che il numero di lavoratrici e lavoratori che attualmente usufruiscono della tutela di malattia o di ricovero ospedaliero per oltre 60 giorni è, in coerenza con lo schema di valutazione dell'articolo 13, pari a circa 65 unità annue. L'impostazione seguita poggia su questo dato di partenza, che include i malati oncologici data la lunghezza della durata della prestazione. Con riferimento alla quantificazione dell'onere contenuta nella relazione tecnica, il Governo conferma la correttezza della medesima in relazione alle ipotesi adottate dell'accesso alla prestazione di circa 100 soggetti per periodi di tutela successivi, per la fattispecie specifica di malattie in esame, alla degenza in ospedale, già tutelata dalla normativa vigente (in tal senso parimenti corretta è la valutazione dell'onere computato sulla base dell'importo differenziale di prestazione dovuta). Resta in ogni caso fermo, anche in relazione agli oneri in esame, valutati in 240.000 euro annui, l'operare della clausola di salvaguardia prevista ai sensi della vigente disciplina contabile (articolo 17, comma 12 della legge n. 196/2009) effettiva e automatica per la quale, come evidenziato dallo stesso dossier, è prudenzialmente destinata una quota significativa delle risorse stanziata nel Fondo per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208/2015.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare congrua sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato. Andrebbero peraltro esplicitati gli elementi in base ai quali sono state formulate le ipotesi riguardo all'incidenza delle patologie indicate rispetto ai soggetti iscritti alla gestione speciale INPS.

Anche con riferimento alle disposizioni in esame, andrebbe valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.

ARTICOLO 8

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

Normativa vigente L'art. 54 del TUIR reca disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. In particolare, l'ultimo periodo del comma 5 stabilisce, tra l'altro, che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

La norma¹⁰ modificando il comma 5 dell'articolo 54 TUIR, interviene sulla deducibilità dei costi di formazione sostenuti dai titolari di reddito da lavoro autonomo elevando dal 50% al 100% la quota ammessa in deduzione di alcune spese di formazione e introducendo ulteriori tipologie di oneri interamente deducibili. Non viene, invece, riproposto il vigente riferimento alla deducibilità (in quota 50%) delle spese di viaggio e soggiorno sostenuti per le attività formative.

Più in particolare, in luogo della vigente formulazione in base alla quale "le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare" si prevede:

- l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese sostenute per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi;
- l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati alle condizioni del mercato di lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente¹¹;
- l'integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà¹².

La **relazione tecnica** riferita al testo originario (AS 2233) afferma quanto di seguito indicato.

Piena deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi

¹⁰ Contenuta nell'articolo 5 dell'AS 2233

¹¹ La relazione illustrativa dell'AS 2233 specifica che si tratta delle spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati di cui al D.Lgs. n. 150 del 2015 (agenzie del lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

¹² La relazione illustrativa dell'AS 2233 specifica che si tratta di spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. La norma – si legge – ha lo scopo di agevolare la stipula di dette polizze favorendo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

La quantificazione è stata effettuata mediante modello di microsimulazione riferito alle dichiarazioni UNICO2014 (periodo d'imposta 2013) delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti non commerciali. In particolare:

- è stata raddoppiata la deducibilità fiscale (dal 50% al 100%) delle spese per convegni, congressi, formazione (RE17, colonna 2), considerando il limite massimo di 10.000 euro. La quota eccedente il limite è considerata indeducibile;
- è stata esclusa la deducibilità fiscale delle spese per vitto ed alloggio collegate alla formazione (RE17, colonna 1).

Dalla suddetta elaborazione è risultata una perdita di gettito massima teorica IRES/IRPEF (comprese le addizionali IRPEF) di circa 12,4 milioni in termini di competenza (118.000 contribuenti). In particolare, l'elaborazione ha evidenziato un ammontare di maggiori spese deducibili pari a 38,5 milioni da parte di 157 mila contribuenti.

Ai fini IRAP, la RT ha stimato una perdita di gettito, in termini di competenza, di circa 0,8 milioni di euro da parte di quasi 71.000 contribuenti.

Piena deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità

Sono stati utilizzati dati forniti dall'Associazione Italiana Società *Outplacement* (AISO) dai quali risulta che il fatturato attribuibile alla clientela "lavoratori autonomi" è di circa 5 mln di euro annui. Applicando le medesime percentuali di redditività media, a titolo di imposte dirette, addizionali ed IRAP, utilizzate per le precedenti tipologie di spesa, stima una perdita di gettito di circa 1,7 mln di euro.

Piena deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà

La RT considera che il 5% dei potenziali contribuenti (circa 25 mila soggetti) sia interessato alla nuova disposizione. Considerando inoltre un valore medio prudenziale di premio di mille euro, la RT stima maggiori oneri deducibili pari a circa 25 mln di euro con conseguente riduzione di gettito in termini di imposte dirette, addizionali ed IRAP pari a circa 8,6 mln di euro.

Complessivamente la RT riporta i seguenti effetti di cassa.

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0,0	-36,2	-20,7
Add.le reg. IRPEF	0,0	-1,0	-1,0
Add.le com. IRPEF	0,0	-0,5	-0,4
IRAP	0,0	-2,5	-1,4
TOTALE	0,0	-40,2	-23,5

Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha consegnato una Nota¹³ di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Commissione.

In materia di deducibilità delle spese per vitto e alloggio la Nota, premettendo che le spese in esame sono distinte in tre categorie, chiarisce che ai fini della stima sono state considerate quelle specifiche ed attinenti alla formazione dei professionisti (rigo RE17, colonna 1 – il 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale). La Nota chiarisce inoltre che non sono stati utilizzati gli importi relativi alle altre tipologie di spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di bevande non collegate alla formazione: tali spese rimangono deducibili al 75% come previsto dalla normativa vigente.

In risposta alla richiesta di valutare il possibile effetto incentivante determinato dalla norma (ad es. con riferimento alle spese per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo) la Nota evidenzia che la RT, relativamente alla forma assicurativa che risulta attualmente inesistente, ha ipotizzato una percentuale del 5% di nuovi potenziali contribuenti interessati.

Infine, relativamente alla distribuzione tra IRES ed IRPEF degli effetti, la Nota afferma che la quota IRES è da considerarsi di trascurabile entità (sono individuati 10 soggetti che nella dichiarazione UNICO ENC hanno dichiarato spese di formazione e di vitto e alloggio al rigo RE17).

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, si segnala che dalla documentazione fornita non si evince con certezza se, nelle ipotesi di associazioni, società o enti non commerciali il predetto limite debba intendersi riferito al singolo socio ovvero alla società.

Per quanto concerne la valutazione del possibile effetto incentivante, pur prendendo atto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, secondo cui è stata considerata una percentuale del 5 per cento di nuovi potenziali contribuenti, andrebbe valutata la possibilità che tale effetto si evidenzi in misura crescente nel tempo, comportando un corrispondente andamento dei relativi oneri (costi per la formazione, per le garanzie contro il mancato pagamento e per i servizi personalizzati). Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

¹³ Seduta 5° Commissione del 15 marzo 2016.

ARTICOLI 9 e 11

Centri per l'impiego e informazioni sugli appalti pubblici

Le norme – come modificate durante l'esame presso il Senato – prevedono che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con ordini professionali e associazioni. L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL) (articolo 9, commi 1 e 2).

Lo sportello raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce informazioni ai professionisti e alle imprese su richiesta, fornisce informazioni sulle procedure sull'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Nello svolgimento di dette attività, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità (articolo 9, commi 3 e 4).

Agli adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 9, comma 5).

Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o – con modifiche introdotte al Senato – bandi per l'assegnazione di incarichi personali o ricerca, favorendo il loro accesso alle informazioni, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 9. A detti adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 11, comma 1 e comma 4).

Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese. Viene contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 821, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che equipara i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) 2014/2020 (articolo 11, comma 2).

Con disposizioni introdotte al Senato, si riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste);
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali (articolo 11, comma 3).

La **relazione tecnica**, con riferimento all'articolo 9, ricorda preliminarmente che detto articolo ripropone l'articolo 6 dell'AS 2233 con alcune modifiche introdotte durante l'esame in Senato. La RT afferma quindi che le disposizioni non comportano oneri in quanto le attività previste ai commi 1 e 3 devono essere svolte dai Centri per l'impiego già a legislazione vigente (cfr. art. 18 del D. Lgs. 150/2015) e possono esserlo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate a detti centri sono state incrementate dall'articolo 33 del D. Lgs. 150/2015 che ha aumentato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le risorse già stanziare, pari 90 milioni di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del DL 78/2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016. Peraltro, le convenzioni che i centri per l'impiego decidessero di stipulare con ordini e associazioni non ordinistiche per l'apertura di uno «sportello dedicato al lavoro autonomo» devono essere “non onerose”. Quanto poi alla pubblicazione da parte di ANPAL sul proprio sito internet dei soggetti convenzionati, la pubblicazione non comporta nuovi oneri in quanto avviene nell'ambito delle risorse già destinate ad ANPAL a legislazione vigente per lo svolgimento delle attività di gestione dei sistemi informativi. Anche l'avvalimento da parte dei centri per l'impiego dei servizi per il collocamento mirato non è suscettibile di determinare oneri a carico delle finanze pubbliche, trattandosi di un avvalimento finalizzato al mero scambio di informazioni, che avverrà a mezzo dei sistemi informatici integrati già oggi operativi. La RT ribadisce che, in ogni caso, è espressamente previsto che espressamente che agli adempimenti si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'articolo 11, la RT ricorda preliminarmente che le disposizioni ripropongono l'articolo 7 del testo originario dell'AS 2233 con alcune modifiche introdotte durante l'esame in Senato. Dall'articolo in esame non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica sia nella versione originaria sia nella versione integrata a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, dal momento che l'introduzione del comma 3 si limita a prevedere «facoltà» a favore dei lavoratori/professionisti, il cui onere non può che essere a loro carico.

Il Governo, durante l'esame presso al Senato, in relazione allo Sportello unico da costituire presso i Centri per l'impiego (articolo 9), ha confermato che fra le attività dei Centri rientrano in linea generale anche le informazioni per l'accesso alle opportunità del credito. In particolare, il comma 1, lettera d), dell'articolo 18 del D. Lgs. 150/2015 prevede che i Centri per l'impiego forniscano servizi di orientamento individualizzato all'autoimpiego e servizi di tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa. Tra tale tipologia di servizi si ritiene che possano rientrare anche le informazioni relative alle opportunità di credito, in quanto l'accesso al credito costituisce un elemento essenziale per l'avvio di una attività di lavoro autonomo. In ordine alle modalità di istituzione e gestione in ogni sede aperta al pubblico di uno sportello dedicato al

lavoro autonomo, si evidenzia che la disposizione in esame è volta principalmente a identificare e mettere in luce la funzione che sono chiamati a svolgere i Centri per l'impiego ossia l'attività di informazione e supporto nei confronti dei lavoratori autonomo. La disposizione non ha invece lo scopo di imporre ai Centri per l'impiego un modello organizzativo. Ciò che rileva è, infatti, la maggiore attenzione che i Centri per l'impiego devono dedicare ai lavoratori autonomi, ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale degli stessi nello svolgimento di detta attività.

Il Governo ha altresì affermato, circa le modalità con le quali le stazioni appaltanti promuovono l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche (articolo 11), che, ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascuna stazione appaltante, il requisito potrebbe essere soddisfatto tramite l'invio telematico di bandi e avvisi di gara ai Centri per l'impiego ai fini della loro messa a disposizione dei lavoratori autonomi interessati. Il Governo ha evidenziato comunque che il Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006) già prevede forme di pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara, sia sopra che sotto soglia comunitaria, tra cui la pubblicazione nella GUCE o nella GU e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui i centri per l'impiego potrebbero accedere senza costi. Alla luce di ciò, Il Governo ritiene che tali attività possano essere attuate senza costi aggiuntivi per le stazioni appaltanti e per i centri per l'impiego.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso il Senato e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Delega in materia di normativa di salute e sicurezza degli studi professionali

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 1):

- a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la salute e la sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
- b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

- d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali.

Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per gli adempimenti dei relativi decreti attuativi, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La **relazione tecnica** afferma che l'esercizio della delega non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, risolvendosi nella previsione di una riduzione/semplificazione degli oneri sostanziali e procedurali in materia antinfortunistica a carico dei datori di lavoro, oltre che in una razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e tenuto conto della presenza di una clausola di non onerosità. Il rispetto di tale clausola potrà essere verificato solo in sede di esame della normativa delegata che, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, dovrà essere corredata di apposita relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Indennità di maternità

Le norme modificano l'articolo 64, comma 2, del D. Lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela della maternità e della paternità), prevedendo che le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS possano percepire l'indennità di maternità, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La **relazione tecnica** afferma che dalla norma in esame si prevede una maggiore tutela nell'ambito della maternità. La disposizione prevede l'erogazione dell'indennità di maternità "indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa".

La valutazione degli oneri è stata effettuata sulla base delle attuali evidenze gestionali, dei presumibili effetti del D. Lgs. 81/2015 e del quadro macroeconomico definito nella Nota di aggiornamento al DEF 2015. La platea di riferimento è di 6.850 beneficiari per un importo medio della prestazione di 5.300 euro. Si è ipotizzato che su tale platea gli effetti

del provvedimento possano essere quantificati in un aumento del 10%, sia del numero dei beneficiari sia dell'importo medio, dovuto al ricorso alla norma prevalentemente da parte di iscritti in posizione apicale, che in passato non ricorrevano al congedo di maternità stante l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Per il primo anno si è ipotizzato altresì che della norma possano usufruire anche le lavoratrici che avrebbero avuto diritto alla maternità l'anno precedente ma che non ne hanno usufruito, per l'intero periodo indennizzabile.

I risultati della valutazione sono riportati come segue:

<i>Maggiori oneri per pagamento Indennità maternità (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	7,7	2,5	10,2
2017	5,8	1,9	7,7
2018	5,9	2,0	7,9
2019	6,0	2,0	8,0
2020	6,1	2,0	8,1
2021	6,3	2,1	8,4
2022	6,4	2,5	8,5
2023	6,5	2,2	8,7
2024	6,6	2,2	8,8
2025	6,7	2,2	8,9

<i>Maggiori contributi figurativi maternità (milioni di euro)</i>			
	Collaboratori	Professionisti	Totale
2016	3,0	0,9	3,9
2017	2,3	0,7	3,0
2018	2,4	0,8	3,2
2019	2,5	0,8	3,3
2020	2,5	0,8	3,3
2021	2,6	0,9	3,5
2022	2,6	0,9	3,5
2023	2,7	0,9	3,6
2024	2,7	0,9	3,6
2025	2,8	0,9	3,7

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha ribadito che le quantificazioni sono state elaborate sulla base di criteri di presenzialità e non sono state limitate a soggetti che occupano posizioni apicali (la stessa relazione tecnica fa riferimento a situazioni prevalenti, ma non esclusive). Circa la quantificazione dell'onere per il primo anno di applicazione, la stessa parimenti è improntata a criteri di presenzialità, attesi da un lato l'effettiva entrata in vigore del provvedimento e dall'altro il periodo di corresponsione del beneficio. Resta in ogni caso fermo, in relazione agli oneri in esame, l'operare della clausola di salvaguardia prevista ai sensi della vigente disciplina contabile (articolo 17, comma 12 della L. 196/2009) effettiva e automatica per la quale, è prudenzialmente destinata una quota significativa delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208/2015. L'obbligo di astensione è stato disciplinato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, del 2 luglio 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 791, della L. 296/2006. La serie storica del numero di beneficiari non ha evidenziato un incremento apprezzabile legato alla suddetta modifica normativa. Pertanto, si è ipotizzato che il ritorno all'astensione facoltativa, anche questa volta, non avrebbe determinato una variazione apprezzabile del numero di beneficiari. In via prudenziale, si è comunque ritenuto di stimare l'effetto di un possibile incremento per le figure apicali, per le quali l'indennità media sarebbe di circa 11.300 euro, da cui l'effetto di +10% sull'importo medio del complesso dei beneficiari.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che - in base ai parametri forniti dalla relazione tecnica, per i quali si prende atto delle precisazioni fornite dal Governo durante l'esame al Senato - la quantificazione degli oneri appare corretta. In proposito si rileva che la quantificazione si basa su un importo medio annuo unitario della prestazione di 5.300 euro che non sembra comprendere la contribuzione figurativa, calcolata separatamente. In proposito appare utile una conferma.

Anche con riferimento alle disposizioni in esame, andrebbe valutato se gli oneri relativi all'esercizio 2017 possano ritenersi eventualmente sovrastimati in considerazione della presumibile effettiva entrata in vigore del provvedimento.

ARTICOLO 13

Tutela di gravidanza, malattia e infortunio

Le norme prevedono che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi - che prestano la loro attività in via continuativa per il committente - non comportino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 66 del D. Lgs. 276/2003, relativo ai lavoratori a progetto e soppresso dall'articolo 52 del D. Lgs. 81/2015, prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a 30 giorni, per i contratti di durata determinabile; tali sospensioni non davano diritto a proroghe della durata del rapporto. Per la gravidanza, il diritto alla sospensione (sempre senza erogazione del corrispettivo) poteva comportare una proroga della durata del rapporto per un periodo di 180 giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche

attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto (comma 2).

Si fa presente che l'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 151/2001 prevede che nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, sia concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.

Il successivo comma 5 prevede altresì che nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome sia possibile procedere, in caso di maternità, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma, in relazione al comma 2, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita a prevedere la possibilità di sostituzione della lavoratrice autonoma, già riconosciuta in via generale dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 151/2001, da parte di particolari categorie di soggetti cioè i familiari elencati dall'articolo 230-*bis* c.c. (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) e i soci della lavoratrice. Non si riscontra, quindi, un allargamento della platea dei possibili fruitori dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 4, comma 5, del Testo Unico, in quanto detta disposizione già prevede in generale la concessione di uno sgravio contributivo in caso di assunzione di qualunque lavoratore per sostituire la lavoratrice in maternità.

Si rammenta che, nel corso dell'esame in sede referente, la XI Commissione (lavoro) ha approvato un emendamento di iniziativa parlamentare¹⁴ in base al quale il riferimento ai familiari della lavoratrice è sostituito da quello ad "altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali". La relazione tecnica, riferita al testo trasmesso dal Senato, non considera detta previsione, ma resta comunque utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma preliminarmente che, in analogia con i precedenti, per gli iscritti alla Gestione separata in caso di malattia e infortunio, tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento del

¹⁴ 13.14 (nuova formulazione) Gribaudo ed al.

contributi previdenziali è sospeso per l'intero periodo di malattia/infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi sospesi in un numero di rate mensili pari al triplo dei mesi oggetto di sospensione. La norma, dunque, implica minori entrate contributive per competenza finanziaria nel solo periodo iniziale, trattandosi di una sospensione. L'ordine di grandezza della stessa è di circa 110 mila euro l'anno (65 casi per un ammontare complessivo di contributi sospesi di 1.727 euro a soggetto, pari a 4 mesi di sospensione). L'effetto sulla cassa finanziaria si manifesta solamente il primo anno e nella misura di 70 mila di euro: Infatti, dei 110 mila euro, 40 mila euro sono sospesi ma pagati comunque entro l'anno. Dal secondo anno l'effetto è nullo, compensandosi i contributi sospesi l'anno precedente e versati nell'anno corrente, con quelli sospesi nell'anno corrente e versati l'anno successivo.

Con riferimento ai premi assicurativi, si precisa che nessun impatto finanziario è ipotizzabile in relazione al differimento delle entrate contributive dell'INAIL a un momento diverso dall'adempimento ordinario, considerato che, in caso di astensione dal lavoro per malattia o infortunio, il premio assicurativo, per le sue modalità di determinazione, di fatto non è dovuto all'INAIL per l'intera durata della malattia o dell'infortunio. Ciò in quanto l'articolo 29, comma 4, lettera *d*), del DPR 1124/1965 esclude espressamente dalla base imponibile per il calcolo dei premi:

- le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge;
- le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto *f*) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4;
- i proventi derivanti da polizze assicurative;
- i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa.

Pertanto, in caso di malattia comune, infortunio sul lavoro o malattia professionale le somme indicate alla citata lettera *d*) percepite dal lavoratore o dalla lavoratrice, in luogo del corrispettivo, non devono essere dichiarate e, conseguentemente, non sono computate ai fini della determinazione del premio assicurativo *ex* articolo 28, comma 4, del citato DPR 1124/1965.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione dell'onere derivante dalla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, di cui al comma 3, appare congrua sulla base dei parametri riportati nella relazione tecnica.

Con riferimento alla possibilità di sostituzione delle lavoratrici da parte di specifiche figure, di cui al comma 2, con possibile compresenza della lavoratrice medesima, andrebbero forniti

chiarimenti volti ad escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione.

ARTICOLO 14-bis

Procedura di adozione dei decreti legislativi

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera – disciplinano la procedura di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame (di cui agli articoli 5, 6 e 10). In particolare, gli schemi di decreto sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (commi 1 e 3).

La **relazione tecnica** non considera le norme, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura procedimentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 14-ter

Tavolo tecnico sul lavoro autonomo

Le norme, inserite durante l'esame in sede referente¹⁵, al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali, modelli di *welfare* e formazione professionale (comma 1).

¹⁵ Em. 14.03 (Nuova formulazione) Gribaudo ed al.

Si prevede che: dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; che le relative attività siano svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente; che, infine, ai componenti del tavolo non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato (comma 2).

La **relazione tecnica** non considera la norma, introdotta durante l'esame in Commissione da un emendamento di iniziativa parlamentare.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che le disposizioni sono corredate di apposite clausole volte ad escludere profili di onerosità.

ARTICOLI 15-20

Lavoro agile

Le norme – modificate durante l'esame al Senato - sono volte a promuovere il “lavoro agile”, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, le disposizioni:

- definiscono il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Detta prestazione viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della L. 124/2015, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile. Ai suddetti adempimenti

- si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 15);
- prevedono – con modifiche apportate al Senato - che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile sia stipulato per iscritto, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dello stesso dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni, incrementati – con modifiche introdotte al Senato - a novanta giorni in caso di lavoratori disabili. Lo stesso accordo disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno e individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa esterna, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari (articoli 16 e 18);
 - dispongono che il lavoratore, il quale svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, abbia diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Con disposizioni introdotte al Senato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze (articolo 17);
 - dispongono che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando al lavoratore e - con norme introdotte durante l'esame al Senato - al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 19);
 - prevedono che il lavoratore abbia diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha altresì diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (articolo 20).

La **relazione tecnica** afferma preliminarmente che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la RT afferma:

- con riferimento all'articolo 15, in materia di applicazione del cosiddetto lavoro agile anche alle pubbliche amministrazioni, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la stessa prevede che l'applicazione avvenga secondo le direttive impartite anche ai sensi della L. 124/2015¹⁶, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, la RT ricorda che l'articolo 15 in esame reca la clausola di invarianza finanziaria. La RT, inoltre, precisa che le disposizioni non comportano minori entrate in quanto si limitano a specificare che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di "lavoro agile", in quanto tipologia di lavoro dipendente;
- per quanto attiene all'articolo 16, che prevede la stipula per iscritto delle modalità di lavoro agile, le disposizioni non comportano oneri per le finanze pubbliche limitandosi a disciplinare un particolare aspetto del rapporto tra le parti (il diritto del lavoratore alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro). Con riferimento all'impiego dei lavoratori disabili, la RT afferma che le norme non comportano oneri per le finanze pubbliche, limitandosi a introdurre una misura di miglior favore, di natura non economica;
- con riferimento all'articolo 17, le norme non comportano oneri per le finanze pubbliche perché a legislazione vigente l'onere per la certificazione delle competenze è a carico di chi la chiede, di regola il lavoratore, e l'assunzione dell'onere a carico del datore di lavoro è solo eventuale secondo quanto disposto dall'accordo;
- con riguardo all'articolo 19, le norme non comportano oneri per le finanze pubbliche attesa la trascurabilità sul piano finanziario dell'adempimento relativo alla consegna da parte del committente dell'informativa scritta anche al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

¹⁶ L'articolo 14, comma 1, della L. 124/2015 prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino – tra l'altro - misure organizzative volte alla sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

- relativamente all'articolo 20, la praticabilità di rapporti di lavoro subordinato in modalità agile anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (articolo 15, comma 4) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'INAIL, rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente. Infatti, gli oneri a carico del bilancio dell'istituto e della speciale Gestione per conto dello Stato, di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono quelli che di regola scaturiscono dall'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali. L'articolo 20 mira soltanto a evitare di estendere la nozione di infortunio sul lavoro a eventi non connessi in maniera diretta con la prestazione lavorativa, stante la particolare modalità di svolgimento del lavoro agile che ne avrebbe potuto allargare i contorni.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa l'applicazione del lavoro agile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro agile, si prende atto di quanto affermato dalla RT secondo la quale dalle disposizioni in esame non discende un allargamento delle fattispecie che comportano oneri a carico dell'INAIL. Sul punto appare tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo.

ARTICOLO 20-bis

Aliquote contributive nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia

Normativa vigente L'articolo 1, comma 793, della L. 296/2006, prevede che, per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e assicurativi siano dovuti secondo le aliquote contributive relative al rapporto di lavoro di collaborazione domestica, di cui all'articolo 5 del DPR 1403/1971, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. A tali disposizioni la relazione tecnica quantifica in 72 milioni di euro le minori entrate contributive nette a decorrere dall'esercizio 2009.

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – abrogano a decorrere dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 793, della L. 296/2007.

La **relazione tecnica** non considera le norme, introdotte durante l'esame in sede referente presso la Camera.

Al riguardo, si rileva che dalla disposizione in esame sembrano derivare maggiori entrate contributive in virtù dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 793, della L. 296/2006, che applica agevolazioni contributive agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano. In proposito appare utile acquisire una valutazione del Governo in relazione agli effettivi importi iscritti nei tendenziali in relazione all'agevolazione ora soppressa.

ARTICOLO 21

Disposizioni finanziarie

Le norme prevedono che il Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile¹⁷ sia incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito per l'attuazione del cosiddetti *Jobs act*¹⁸ (comma 1).

Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile;
- b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)¹⁹;

¹⁷ Di cui all'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015.

¹⁸ Di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014.

¹⁹ Di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004.

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro (comma 2).

Il Ministero dell'economia e il Ministero del lavoro assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della provvedimento in esame²⁰. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, sentito il Ministro del lavoro, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della L. 196/2009, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della L. 208/2015 (Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile) (comma 3).

Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sul Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 4).

La **relazione tecnica** riporta le seguenti tabelle riepilogative:

²⁰ Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L. 196/2009.

Oneri e minori entrate

(milioni di euro)

	Articolo 7, commi 1 e 2 e articolo 8	Articolo 12		Articolo 7, commi 3-7		Articolo 13	Articolo 7, comma 8	Totale prestazioni	Tot. Contr. Fig.	Tot. Oneri	Totale min. entr. + oneri
	Minori entrate fiscali	Prestazioni	Contr. Figurat.	Prestazioni	Contr. Figurat.						
2016	0	5,1	1,95	0	0	0,07	0,18	5,28	1,95	7,30	7,30
2017	43,2	7,7	3	2,50	2,66		0,36	10,66	5,66	16,32	59,52
2018	25,3	7,9	3,2	2,49	2,62		0,36	10,75	5,82	16,57	41,87
2019	25,3	8,0	3,3	2,40	2,60		0,36	10,76	5,90	16,66	41,96
2020	25,3	8,1	3,3	2,45	2,69		0,36	10,91	5,99	16,90	42,20
2021	25,3	8,4	3,5	2,50	2,74		0,36	11,26	6,24	17,50	42,80
2022	25,3	8,5	3,5	2,54	2,80		0,36	11,40	6,30	17,70	43,00
2023	25,3	8,7	3,6	2,60	2,85		0,36	11,66	6,45	18,11	43,41
2024	25,3	8,8	3,6	2,65	2,92		0,36	11,81	6,52	18,33	43,63
2025	25,3	8,9	3,7	2,70	2,98		0,36	11,96	6,68	18,64	43,94

Coperture

	Disponibilità Fondo ex L. art. 1, comma 204, L.208/2015 Legislazione vigente	Rifinanziamento ex articolo 21, comma 1, Fondo ex L. art. 1, comma 204, L.208/2015	Disponibilità Fondo ex L. art. 1, comma 204, L.208/2015 dopo rifinanziamento	Riduzione Fondo FISPE	Tabella A Ministero lavoro	Riduzione Fondo ex L. art. 1, comma 204, L.208/2015	Totale coperture
2016		0	10,00			7,30	7,30
2017	50,00	4,50	54,50	0,18	5,00	54,34	59,52
2018	50,00	1,90	51,90			41,87	41,87
2019	50,00	4,50	54,50			41,96	41,96
2020	50,00	4,50	54,50			42,20	42,20
2021	50,00	4,50	54,50			42,80	42,80
2022	50,00	4,50	54,50			43,00	43,00
2023	50,00	4,50	54,50			43,41	43,41
2024	50,00	4,50	54,50			43,63	43,63
2025	50,00	4,50	54,50			43,94	43,94

Disponibilità finale del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile

	Riduzione accantonamento Fondo ex L. art. 1, comma 204, L.208/2015 ai sensi articolo 21, comma 4	Disponibilità residua finale Fondo ex L. art. 1, comma 204, L.208/2015
2016	0	2,70
2017	0	0,16
2018	8,29	1,74
2019	8,33	4,21
2020	8,45	3,85
2021	8,75	2,95
2022	8,85	2,65
2023	9,06	2,03
2024	9,17	1,70
2025	9,32	1,24

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il **comma 1** incrementa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il successivo comma 2 dispone che alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Secondo quanto previsto dal successivo comma 3, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 5 stabilisce che, per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si fa presente che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo in esame reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 4,5 milioni di euro per il 2017, di 1,9 milioni di euro per il 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, relativa all'istituzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (cap. 4324 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), per il quale la norma istitutiva ha previsto una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Ciò posto, si rileva che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante l'istituzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di

previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con una dotazione iniziale di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Al riguardo, si osserva che sul predetto Fondo - oggetto nel corso del tempo di successive riduzioni al fine di assicurare attuazione al citato intervento di riforma - risultano stanziati dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019 risorse pari a 67 milioni di euro per il 2017, 121,633 milioni di euro per il 2018 e 137,9 milioni di euro per il 2019. In base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 28 febbraio 2017, sul pertinente capitolo di spesa risultano al momento disponibili, per l'anno 2017, 31,2 milioni di euro. In tale quadro, appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in parola non sia comunque suscettibile di pregiudicare il conseguimento delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il comma 2 dell'articolo in commento reca invece la copertura finanziaria delle minori entrate e degli oneri derivanti dagli articoli 7 (Deducibilità fiscale di spese alberghiere, congedi parentali e tutela contro la malattia), 8 (Deducibilità delle spese di formazione), 12 (Indennità di maternità) e 13 (Tutela di gravidanza, malattia e infortunio)²¹, cui si provvede:

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

²¹ Tali oneri complessivamente valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto attiene alla copertura a valere sul Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato (cap. 4324 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nel prendere atto che - secondo quanto sostenuto nella relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato - il Fondo in parola, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, reca le necessarie disponibilità, tanto in termini di saldo netto da finanziare quanto in termini di indebitamento netto, appare comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo medesimo, previsto dalla disposizione in esame, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), si fa presente che, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 28 febbraio 2017, il citato Fondo reca al momento per l'anno 2017 le necessarie disponibilità, ferma restando l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma in merito alla possibilità di utilizzare le risorse in parola senza compromettere

la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda, infine, la copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rileva che il medesimo accantonamento reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso, si segnala tuttavia che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, appare necessario riformulare la disposizione in esame facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del citato Ministero relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018.

Nell'ambito del quadro sinora descritto, appare tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la necessità di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 21, comma 2, alinea, al fine di prevedere un diverso profilo temporale ed una diversa distribuzione quantitativa degli oneri ivi complessivamente indicati, sia per tener conto del lasso di tempo ormai trascorso dall'approvazione del testo da parte del Senato, sia in considerazione del fatto che non possono essere imputati oneri sull'esercizio finanziario 2016 ormai concluso²².

Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5, appare necessario un chiarimento in merito alla coerenza delle citate disposizioni rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa delineata dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, come modificato dalla legge n. 163 del 2009 recante norme in materia di riforma del bilancio dello Stato.

In tale contesto, anche a prescindere da ulteriori specifici aspetti, si evidenzia comunque che il riferimento alla eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed aventi la natura di

²² In proposito, si rammenta che la relazione tecnica riferita al testo disegno di legge presentato al Senato operava la stima degli oneri derivanti dagli articoli 8, 9 ed 11 – rinumerati, nel testo all'esame della Camera, negli articoli 7, commi da 3 a 8, e 12 - ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento a partire dalla metà dell'anno 2016; analogamente, anche le minori entrate derivanti dall'articolo 5 del disegno di legge presentato al Senato - rinumerato, nel testo all'esame della Camera, nell'articolo 8 - computava i relativi oneri assumendo l'entrata in vigore del provvedimento a partire dal periodo di imposta 2016.

spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *a*), del presente provvedimento, appare oramai superato. Si evidenzia, al riguardo, che l'attuale formulazione del testo non consentirebbe infatti di includere nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, oltre alle spese di parte corrente concernenti i fattori legislativi, anche quelle per adeguamento al fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla citata legge n. 163 del 2016. Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.